



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Ufficio Servizi Sociali – Via della Neve n. 3

GARA:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO PER ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE, CULTURALI E DIDATTICHE SVOLTE IN ORARIO SCOLASTICO PRESSO ALTRE STRUTTURE, DESTINATO AD ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL DISTRETTO RM6/5, COMUNI DI VELLETRI E LARIANO - ANNO SCOLASTICO 2019-2020.

CIG 80836918D6

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

ART. 1	OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
ART. 2	IMPORTO DELL'APPALTO ED ONERI SICUREZZA
ART. 3	ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO
ART. 4	CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO
ART. 5	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
ART. 6	AUTOMEZZI RICHIESTI
ART. 7	FIGURE PROFESSIONALI E ATTIVITA'
ART. 8	COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE
ART. 9	COMPITI DELL'IMPRESA
ART. 10	COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 11	CONTROLLI E VERIFICHE
ART. 12	INADEMPIENZE – PENALITA'
ART. 13	PAGAMENTI
ART. 14	FALLIMENTO
ART. 15	SUBAPPALTO
ART. 16	CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
ART. 17	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 18	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ART. 19	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 20	SCIOPERI
ART. 21	SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 22	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE
ART. 23	FORO COMPETENTE
ART. 24	NORMA DI RINVIO
ART. 25	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
ART. 26	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO /D.E.C.

ENTE APPALTANTE

Comune di Velletri- in qualità di Comune capofila del Distretto Rm6/5 costituito dai Comuni di Velletri e Lariano p.zza Cesare Ottaviano Augusto – 00049 Velletri (RM).

Settore II Servizi alla Persona tel 0696101218-209, sito internet www.comune.velletri.rm.it, PEC: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it

ARTICOLO 1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di **"Trasporto scolastico e trasporto per attività ricreative, sportive, culturali svolte in orario didattico presso altre strutture, destinato ad alunni con disabilità residenti nel Distretto RM6/5, Comuni di Velletri e Lariano frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, presenti sul territorio distrettuale– anno scolastico 2019-2020"** Il Trasporto degli alunni con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, che necessitano del servizio di trasporto, è effettuato dal proprio domicilio all'istituto scolastico frequentato e dall'istituto scolastico al domicilio al ritorno. L'Appalto avrà durata dal 4 novembre 2019 a 30 giugno 2020 ed il trasporto deve essere garantito sia per il tragitto di andata che per quello di ritorno nei giorni dal lunedì al sabato.

ARTICOLO 2 IMPORTO DELL'APPALTO E ONERI SICUREZZA

L'importo complessivo a base d'asta è di € 91.900,06 IVA esclusa, finanziato con fondi regionali. Il costo della manodopera, puramente indicativo, è stato stimato in € 74.978,20 ai soli fini della verifica di cui all'art. 97 comma 5 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 da operare prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 il concorrente nella propria offerta economica dovrà indicare

- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (v. Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015 n.3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. Del 27.5.2015)
- costo della manodopera

ARTICOLO 3 ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO

L'Appalto avrà durata dal 11 novembre 2019 al 30 giugno 2020 . Il servizio avrà inizio con l'utilizzo di un solo mezzo con relativo personale per il periodo dal 11 novembre 2019 al 31 dicembre 2019, per il Comune di Lariano, mentre a partire dal 7 gennaio 2020 il servizio dovrà essere svolto con l'ausilio di tutti i mezzi e personale richiesto. Il servizio dovrà essere attivato per gli alunni che hanno presentato domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune competente .

Il servizio dovrà essere effettuato dal lunedì al sabato, indicativamente dalle ore 07.30 alle ore 9.30

e dalle ore 12.30 alle ore 14,30 per quanto attiene il servizio di accompagnamento scolastico.

Il servizio svolto nella giornata di sabato è limitato per i soli istituti scolastici superiori, presenti solo sul territorio di Velletri, che svolgono le lezioni anche nella giornata del sabato; gli iscritti a tali istituti che hanno richiesto il servizio di trasporto sono n. 9 residenti a Velletri e n. 1 residente a Lariano.

Il servizio dovrà essere anche garantito per l'accompagnamento per attività ricreative, sportive, culturali che si svolgeranno durante l'orario scolastico presso altre strutture del territorio, le stesse verranno di volta in volta comunicate dall'Ufficio Servizi Sociali.

Si stima che il servizio per l'anno scolastico 2019-2020 sia attivato per n. 28 alunni tra Velletri e Lariano (n. 24 richiedenti il servizio per il Comune di Velletri - n. 4 richiedenti il servizio per il Comune di Lariano). Il numero stimato degli utenti è suscettibile di variazione con un margine massimo fino a n. 30.

Per l'anno scolastico 2018-2019, fino al 30 giugno 2019, il servizio per il Comune di Velletri è stato svolto per n. 12 utenti con disabilità grave e n. 2 carrozzati per complessivi 14 soggetti trasportati.

ARTICOLO 4 CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

La finalità del servizio oggetto del presente appalto è improntato alla effettiva attuazione al diritto allo Studio assicurando la frequenza scolastica degli alunni con disabilità ed il diritto allo studio agli stessi presso le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, presenti sul territorio distrettuale.

Altresì il servizio di trasporto intende garantire in favore degli alunni con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 il trasporto per le attività ricreative, sportive, culturali e didattiche previste svolte in orario scolastico presso altre strutture del territorio, al fine di garantire per gli stessi la piena inclusione sociale.

Il servizio comprende l'ausilio agli alunni nella salita e discesa dal mezzo, allacciamento delle cinture di sicurezza, posizionamento ed ancoraggio delle carrozzine ove presenti ed assistenza all'accompagnamento durante tutto il percorso fino all'interno della scuola/struttura e al ritorno dall'interno della scuola/struttura fino al mezzo.

ARTICOLO 5 FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

L'Associazione, in particolare, ha l'obbligo di realizzare le attività di cui agli art. 3 e 4 del presente capitolato e tutto quanto offerto in sede di gara con riguardo a prestazioni, mezzi che verranno incluse negli obblighi sanciti nel contratto.

Il servizio di trasporto dovrà essere svolto esclusivamente da personale quale **autisti ed assistenti accompagnatori**, con esperienza e adeguatamente formato; dovrà essere altresì essere individuato tra gli assistenti accompagnatori un coordinatore del servizio.

ARTICOLO 6 AUTOMEZZI RICHIESTI

Per garantire il servizio di trasporto, sono necessari n. 4 pulmini, vista l'estensione del territorio, n.1 mezzo di trasporto è messo a disposizione dal Comune di Velletri con autista e solo per il servizio sul territorio di Velletri, dal lunedì al venerdì, gli altri n. 3 mezzi di trasporto devono essere messi a disposizione dalla I.A, dotati di pedana elevatrice elettrica idonei per il trasporto di

persone disabili, provvisti delle assicurazione a norma di legge. Il servizio dovrà essere attivato con l'utilizzo di un solo mezzo con relativo personale per il periodo dal 4 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 per il Comune di Lariano messo a disposizione dalla I.A., mentre a partire dal 7 gennaio 2020 fino al 30 giugno 2020 il servizio dovrà essere svolto con l'ausilio di tutti i 4 mezzi e personale richiesto.

I mezzi saranno utilizzati per il trasporto degli utenti del Comune di Lariano e del Comune di Velletri.

Si specifica che :

- gli automezzi dovranno essere idonei, con l'omologazione riportata sui libretti e abilitazione all'uso;
- devono avere posti sufficienti per i passeggeri, per l'assistente e per l'autista
- i pulmini devono essere dotato di sistema di elevazione automatico o di pedana per facilitare la salita e la discesa degli utenti in carrozzina;

Sono a totale carico della Associazione le spese per:

- il rifornimento del carburante necessario
- la manutenzione, pulizia e igienizzazione ordinaria dei veicoli.
- la spesa della stipula della polizza assicurativa e della tassa di possesso;
- qualsiasi altra spesa straordinaria per la conservazione del mezzo.

ARTICOLO 7 FIGURE PROFESSIONALI E ATTIVITA'

L'Associazione deve prestare ogni più ampia garanzia per quanto concerne la selezione del personale idoneo e qualificato addetto al servizio, del cui buon comportamento risponde senza eccezioni. Il servizio dovrà essere svolto con l'impiego di n. 3 autisti e n. 4 assistenti accompagnatori, di cui uno presterà servizio sul pulmino messo a disposizione dal Comune di Velletri.

REQUISITI DEL PERSONALE

AUTISTA

Il personale da impiegare nel servizio dovrà essere maggiorenne, essere munito di idoneità e professionalità secondo le normative vigenti ed in possesso di valida Patente di guida della categoria corrispondente al veicolo utilizzato con esperienza certificata di **almeno anni 5 anche non consecutivi, nel medesimo servizio;**

ACCOMPAGNATORE

Il personale con funzioni di assistenza agli alunni trasportati dovrà essere in possesso di idonea esperienza di assistenza ai disabili di **almeno 2 anni** inoltre dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- operatori socioassistenziali (OSA);
- persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi socio-sanitari e titoli equipollenti.

L'Associazione, almeno 3 giorni prima dell'inizio del servizio, dovrà, fornire al Comune di Velletri l'elenco nominativo, con allegati i curricula, degli operatori impiegati nelle attività con generalità, qualifiche, requisiti professionali ed il nominativo dell'operatore con funzioni di coordinamento, indicando, altresì, l'inesistenza, in capo a ciascuno, di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e l'assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dal D.Lgs. 39 del 04/03/2014).

L'Associazione . dovrà osservare nei riguardi del personale in servizio le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dalle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

La Associazione si impegna alla piena ed integrale applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative attualmente in vigore. L'affidatario è tenuto al rispetto ed all'applicazione delle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardanti il costo orario del lavoro per gli operatori impiegati nel servizio. Inoltre dovrà essere in regola, ove dovuto, con la legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili.

Qualora l'Associazione non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questo Ente interdirà la partecipazione di detta Ditta a nuove gare per un periodo di 4 anni.

L'Associazione ed il suo personale dovranno uniformarsi a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque emanate dal Comune di Velletri, non incompatibili con il presente capitolato.

Costituiscono gravi violazioni contrattuali eventuali regolamenti interni e/o accordi contrattuali che prevedano trattamenti economici di fatto inferiori ai minimi tabellari previsti dal CCNL applicabile. In tal caso il Comune di Velletri provvederà all'applicazione delle pene pecuniarie previste ed all'incameramento della garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva riservandosi, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale l'Associazione dovrà fornire tutta la documentazione necessaria ad appurare l'applicazione dei requisiti dettati al primo capoverso.

L'Associazione può, nella propria autonomia, sostituire i lavoratori purché le sostituzioni per numero e frequenza non siano tali da incidere sull'espletamento del servizio e siano opportunamente motivate, fermo restando l'obbligo della preventiva comunicazione al Comune e che dette sostituzioni avvengano tra operatori di pari professionalità ed esperienza. In ogni caso le sostituzioni non possono comportare aumenti di spesa. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di esigere la sostituzione del personale impiegato che non risulti idoneo o che assuma un comportamento scorretto ed inadeguato nei confronti dei minori trasportati.

In tal caso, l'Associazione dovrà procedere alla sostituzione entro due giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il personale dell'Associazione deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti. Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati personali in esecuzione di quanto previsto dal Nuovo Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali 679/2016 (GDPR). Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni previste comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'impresa. L'appaltatore ed il suo personale dovranno uniformarsi a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque emanate dal Comune di Velletri, non incompatibili con il presente Capitolato.

Tutti gli operatori, nell'espletamento del servizio dovranno essere dotati di un tesserino individuale di riconoscimento, provvisto di foto, con l'indicazione del nome e cognome dell'operatore e denominazione della Impresa aggiudicataria. Il personale dell' Associazione è direttamente responsabile dei minori durante il servizio di trasporto e fino alla presa in custodia della scuola o dei genitori o persone da questi delegate. In nessun caso i minori potranno essere lasciati dal personale prima dell'arrivo del personale scolastico o dei genitori o persone delegate, anche se il turno di lavoro fosse già finito.

Le prestazioni da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con la stazione appaltante, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di affidamento della gestione del servizio; resta escluso, infatti, ogni rapporto giuridico ed

amministrativo diretto tra l'Amministrazione Comunale ed il personale impiegato dell'Associazione per lo svolgimento del servizio.

L'Associazione si assume ogni responsabilità civile e penale che discenda, ai sensi di legge, dall'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o ogni altro evento pregiudizievole che dovesse accadere agli utenti o a terzi o alle loro cose in occasione dell'esecuzione del servizio, da qualsiasi causa determinati. L'Associazione assume a proprio carico l'onere di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per tali accadimenti. Il Comune è inoltre esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere al personale della associazione. A. per qualsiasi causa in dipendenza del servizio prestato. Pertanto, l'Associazione dovrà stipulare, a proprie spese, una specifica polizza assicurativa, nelle modalità e nell'importo indicato al successivo art. 8 del presente capitolato.

ARTICOLO 8 COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il Comune di Velletri svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico nelle varie fasi di attuazione del servizio; pertanto, ha la supervisione delle attività svolte dall'Associazione e dei relativi risultati, fermo restando che l'Associazione è la sola responsabile dell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.

Al Comune di Velletri, attraverso proprio personale, è assegnata la titolarità del servizio, la vigilanza ed il controllo sulla corretta esecuzione dello stesso.

Spetta ai Servizi Sociali dei Comuni di Velletri e Lariano l'organizzazione del servizio ed in particolare:

- ricevere le richieste avanzate per il servizio di trasporto scolastico;
- verificare l'andamento delle prestazioni e la qualità del servizio nel rispetto delle normative, dei regolamenti comunali e delle disposizioni amministrative vigenti.

Fanno capo altresì le funzioni di valutazione sull'andamento del servizio, la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolti dall'Aggiudicatario.

Sul servizio svolto dalla I.A. sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo e verifiche in merito:

- all'adempimento del servizio;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti del personale impegnato nel servizio;
- ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti e successivi.

ARTICOLO 9 COMPITI DELL'IMPRESA

L'impresa ha l'obbligo di:

- porre in essere tutto quanto previsto per la realizzazione del servizio per quanto previsto nel capitolato e nel bando di gara. L'Associazione è vincolata altresì a tutto quanto offerto in sede di gara quale elemento migliorativo del progetto con riguardo alle prestazioni offerte, che verranno incluse negli obblighi sanciti nel contratto;

- gestire il servizio nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e di quanto disposto dal presente Capitolato.
- trasmettere per iscritto, prima dell'avvio del servizio, conferma del personale impiegato conforme all'elenco delle professioniste già individuate con i curricula del personale impiegato;
- comunicare tempestivamente ogni eventuale sostituzione del personale utilizzato nel servizio, che dovrà essere effettuata con operatori in possesso dei requisiti richiesti, previa comunicazione indicante il nominativo e corredata del curricula vitae, al Servizio Sociale;
- comunicare il nominativo del responsabile per il trattamento dei dati sensibili in esecuzione del D.lgs 163/2013 e s.m.i. in particolare rispetto a quanto previsto dal nuovo regolamento UE in materia di protezione dei dati personali 679/2016 (GDPR);
- coordinarsi con il personale tecnico dei Servizi Sociali dei Comuni di Velletri e Lariano;
- curare l'organizzazione delle attività previste ;
- provvedere, alla fine di ogni mese, alla redazione di una relazione sul servizio svolto da inviare al Comune di riferimento;
- sollevare il Comune da ogni responsabilità di qualsivoglia natura per eventuali danni che potranno essere causati a terzi o a cose per effetto dell'esercizio della gestione del servizio. In tal caso l'Impresa risponderà in proprio per tutte le pretese di terzi;
- stipulare con compagnia assicurativa regolare contratto per la copertura di rischi per responsabilità civile;

ARTICOLO 10 COPERTURE ASSICURATIVE

L'Associazione. sarà sempre responsabile e risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose di qualunque natura e per qualsiasi motivo, comunque accertati, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento e/o indennizzo, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Velletri.

A garanzia della buona esecuzione del servizio e a copertura dei danni eventualmente occorsi a persone e/o a cose, l' I. A. è tenuta a stipulare una polizza assicurativa sottoscritta con primarie compagnie di assicurazione a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) anche con dolo e colpa grave e per gli infortuni del proprio personale nel corso dell'esecuzione del contratto (RCO) per un massimale di garanzia unico onnicomprensivo non inferiore a €. 1.000.000,00. La polizza dovrà avere durata non inferiore alla durata dell'intero appalto. Nel caso in cui tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Velletri od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della Ditta assicurata.

La polizza assicurativa, copia della quale dovrà essere presentata al Comune entro e non oltre la data della stipula del contratto, dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore del Comune di Velletri per l'esecuzione del servizio di “ Trasporto scolastico e trasporto per attività ricreative, sportive, culturali svolte in orario didattico presso altre strutture, destinato ad alunni con disabilità residenti nel Distretto RM6/5, Comuni di Velletri e Lariano” per il periodo di vigenza del contratto e che la società assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente al Comune di Velletri l'eventuale mancato pagamento del premio.

Sarà obbligo della associazione adottare nell'esecuzione dei servizi tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori addetti, degli utenti e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici e privati.

Rimane espressamente convenuto che l'Associazione in caso di infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, dalle quali si intendono sollevati nella forma più completa l'Amministrazione e il suo personale e che resterà a carico della Ditta aggiudicataria stessa il risarcimento dei danni.

La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva verrà svincolata con l'osservanza e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia con atto del Dirigente responsabile previa verifica dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 11 CONTROLLI E VERIFICHE

Durante l'esecuzione del servizio, la stazione appaltante ha diritto di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Qualora le verifiche evidenzino carenze che, a giudizio dell'Ente, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per l'intero servizio, l'Associazione verrà informata per iscritto delle modifiche e degli interventi da eseguire, che andranno immediatamente effettuati senza onere aggiuntivo per l'appaltante. Se al contrario le carenze fossero gravi e irrimediabili, in quanto incidenti sul servizio in modo pregiudizievole, l'Ente si riserverà la facoltà di risolvere il contratto.

Il Comune di Velletri potrà esercitare in ogni momento e nel modo che riterrà più opportuno il controllo e la verifica dell'attività svolta.

Resta facoltà del Comune richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli e verifiche.

Qualora dal controllo e dalle verifiche prescritte, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l'Associazione è contrattualmente tenuta a rendere, dette inadempienze e/o disservizi, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo art. 12, saranno contestate alla Impresa aggiudicataria con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, entro il termine massimo di 15 gg., le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso che l'Impresa aggiudicataria non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% di quanto dovuto per la mensilità in corso al momento in cui si sono verificate dette inadempienze e/o disservizi.

Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, dopo espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% di quanto dovuto per la mensilità in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio.

L'accertamento e contestazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. nonché la immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. In tal caso l'appalto sarà aggiudicato alla seconda in graduatoria. L'Ente riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà, alla parte inadempiente, le maggiori spese sostenute.

ARTICOLO 12 INADEMPIENZE - PENALITA'

In caso di inadempimento a quanto disposto dal presente Capitolato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni e la facoltà di risolvere il contratto di cui al successivo art. 17 il Comune applica all'Associazione le sanzioni pecuniarie di seguito descritte a titolo di penale, mediante deduzione dell'importo del pagamento della fattura ovvero mediante incameramento, anche parziale, della cauzione, nell'ammontare indicato:

- ◆ € 150,00, per ciascun giorno di ritardo, per mancata sostituzione del personale assente;
- ◆ €. 250,00, al giorno e per ciascun addetto impiegato, per sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale del servizio affidato;
- ◆ €. 150,00 al giorno e per ciascun addetto impiegato, per immissione in servizio di operatori non in possesso dei requisiti prescritti, tale da non garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
- ◆ €. 150,00, per ciascun episodio contestato, per mancata osservanza degli orari di servizio stabiliti, da applicarsi dopo il secondo richiamo scritto effettuato dal Comune alla Ditta aggiudicataria;
- ◆ €. 250,00 per ciascun episodio contestato, per comportamento omissivo o inadeguato a consentire l'esercizio da parte del Comune del potere di controllo sul regolare adempimento delle prestazioni contrattuali;
- ◆ €. 250,00 per ciascun episodio contestato, per ritardato pagamento delle retribuzioni degli operatori entro il 15 del mese successivo alla prestazione resa;
- ◆ €. 1.500,00, per mancato richiamo/sostituzione di operatori per i quali siano stati segnalati dal Comune comportamenti non idonei e non rispondenti alle norme contenute nel presente capitolato;
- ◆ €. 3.000,00, per mancata attuazione o attuazione parziale di una o più proposte migliorative valutate positivamente dalla Commissione di gara;

L'applicazione di ogni penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'Associazione, nei 7 giorni dalla data di notifica dell'inadempienza potrà presentare le proprie controdeduzioni scritte e documentate.

Si procede al recupero delle penalità da parte dell'Ente appaltante mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto ovvero mediante escussioni di quota parte della cauzione definitiva.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all'Ente appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatisi.

ARTICOLO 13 PAGAMENTI

Il pagamento del compenso dovuto per regolare esecuzione del servizio è subordinato alla formale stipula del contratto ed avverrà entro 30 giorni dalla data di acquisizione al Protocollo dell'Ente di regolare fattura da parte della Associazione corredata da relazione finale sul servizio svolto.

Il pagamento del compenso dovuto per regolare esecuzione del servizio avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario/postale, entro 30 giorni dalla presentazione da parte della Associazione di regolare fattura.

Il corrispettivo è onnicomprensivo di ogni onere previsto a carico della Associazione.

Con tale corrispettivo la Associazione si intende soddisfatta per ogni sua spettanza nei confronti dell'Ente appaltante per il servizio di che trattasi e non ha quindi alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Si procederà al pagamento della fattura solo dopo aver accertato la regolarità contributiva presso appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

Così come previsto dall'art. 35 comma 18 del **del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.** sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l'importo **dell'anticipazione pari al 20%** che verrà corrisposta all'I.A. entro 15 gg dall'effettivo inizio del servizio. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio.

Dal pagamento del corrispettivo è detratto l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate alla Associazione quant'altro dalla stessa dovuto.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora, nel periodo di riferimento, siano state formalmente contestate alla Impresa inadempienze nell'erogazione del servizio o inesattezze nella fatturazione. In tal caso la liquidazione sarà effettuata dopo la notifica della comunicazione delle decisioni adottate dall'ente appaltante.

L'eventuale violazione della suddetta disposizione autorizza la stazione appaltante ad applicare penali contrattuali, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto e di introito della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno.

ARTICOLO 14 FALLIMENTO

L'appalto si intende revocato nel caso di fallimento della Impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 15 SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto.

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'I.A. o di fallimento della stessa.

E' fatto, altresì, divieto di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto dal contratto, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 16 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Cauzione provvisoria

L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria resa ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la quale possono essere previste le riduzioni di cui al comma 7 del medesimo articolo, a cui si rinvia.

Deposito Cauzionale Definitivo

L'Associazione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa

L'Associazione, a garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto, dovrà costituire la garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione del 20% del valore del contratto di appalto, maggiorato del tasso di interesse legale applicato, al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio come previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Associazione assume tutti gli obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine dovrà comunicare l'attivazione di un conto corrente specificatamente dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della succitata Legge.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 18 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Associazione è tenuta al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati di terzi ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, della normativa italiana di armonizzazione, nonché del disposto del Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, l'Impresa aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, impegnati nell'esecuzione del servizio, la massima riservatezza nei confronti delle informazioni di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del lavoro oggetto del presente Capitolato. In particolare, la Associazione a, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso o in possesso del personale impegnato nel servizio, nel corso dell'esecuzione del contratto.

I dati personali devono essere, quindi, custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. A tale scopo, l'Associazione dovrà nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003, il cui nominativo deve essere comunicato in forma scritta alla Stazione Appaltante entro 15 gg dall'inizio del servizio, contestualmente a una dichiarazione sulle misure di sicurezza concretamente adottate con riferimento ai dati conservati sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.

ARTICOLO 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di recidiva inadempienza e comunque dopo tre contestazioni di addebito per la stessa inadempienza, fatto salvo quanto già prescritto negli artt. 9 e 10 del presente Capitolato, il Comune di Velletri ha facoltà insindacabile di revocare l'appalto del servizio, mediante contestazione scritta, con preavviso di almeno 30 giorni da valere quale disdetta a tutti gli effetti di legge.

La risoluzione del contratto può essere disposta dall'Amministrazione Comunale anche nelle ipotesi sotto elencate:

1. inadempimento degli obblighi contrattuali;
2. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal

- presente Capitolato o delle disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale inerenti al Servizio appaltato;
3. mancato pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 4. mancata osservazione degli obblighi stabiliti dai vigenti contratti collettivi di categoria;
 5. in caso di reiterata (superiore a tre volte) violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;
 6. decadenza dal possesso di uno dei requisiti richiesti dall'Amministrazione per la partecipazione alla gara in oggetto;
 7. ogni altra causa incompatibile e/o difforme dagli obiettivi contrattuali.

Il contratto si risolve automaticamente in caso di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di cessazione della Associazione

Resta ferma l'applicabilità di tutta la normativa vigente in tema di inadempienze contrattuali.

In tutti i casi la risoluzione del contratto verrà comunicata tramite Pec.

È fatta salva l'azione di risarcimento degli eventuali danni derivati dalle inadempienze.

Alla Associazione . dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio e comunque per un tempo non superiore alla durata dell'originario affidamento, attribuendone gli eventuali maggiori costi, rispetto ai corrispettivi del servizio convenuti con il presente capitolato, alla Ditta aggiudicataria.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Costituiscono causa espressa di risoluzione anticipata tutte le condizioni previste dall'art.108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a cui si rinvia.

ARTICOLO 20

SCIOPERI

I servizi e le ore non effettuate a seguito degli scioperi dei dipendenti della I.A. verranno detratti dal computo previsto.

La Associazione sarà tenuta a dare comunicazione preventiva e tempestiva nonché ad assicurare i servizi essenziali.

ARTICOLO 21

SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le spese relative al contratto di appalto (registro, bolli, quietanze, diritti di segreteria ecc.) sono a carico della impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 22

SPESE PER LA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012, c.d. "crescita-bis" convertito nella L. 221/2012, l' Impresa aggiudicataria è tenuta a rimborsare entro il termine di 60 gg dall'aggiudicazione definitiva, il costo sostenuto per la pubblicazione dell'estratto di bando ex

artt. 66 e 122 del D.Lgs. 163/2006.

**ARTICOLO 23
FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia si elegge quale Foro competente il Foro di Velletri.

**ARTICOLO 24
NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato si applicano, ove compatibili, le norme e disposizioni in materia di appalti di pubblici servizi, le norme del Codice Civile, il testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000, ogni altra disposizione normativa in materia

**ARTICOLO 25
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) non viene elaborato dall'Amministrazione Comunale in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.

**ARTICOLO 26
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO /DEC**

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dipendente Paola Scanzano , Istruttore Amministrativo, Settore II - Comune di Velletri, P.zza C. Ottaviano Augusto n. 1– 00049 Velletri;

F.to Il R.U.P.
Paola Scanzano